

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 1

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

STEFANO ESPOSITO

SENATORE ALL'EPOCA DEI FATTI

**per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)**


Trasmessa dal Tribunale di Torino

il 18 dicembre 2017

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 29 dicembre 2017

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA PENALE
Corso Vittorio Emanuele II n. 130 - 10138 Torino

NR. 4250/17 RG. TRIB
nr. 11422/14/21 R.G.N.R.



**Al sig. PRESIDENTE del
SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Piazza Madama
00186 ROMA**

Oggetto: *procedimento penale a carico di:*
ESPOSITO Stefano nato a Moncalieri il 18.06.1969 residente e dichiaratamente domiciliato in Torino

Difeso di fiducia dall'Avv. Luca Cassiani del Foro di Torino

Si trasmette copia degli atti come disposto dal Tribunale in composizione monocratica -
Giudice dott. Modestino Villani con ordinanza ex art. 3 comma 4 Legge nr. 140/2003 emessa
in data 11.10.2017

Distinti saluti.

Torino il 18.12.2017

D'ordine del Giudice
Il Cancelliere
P. Santoro



Nr. tel Cancelleria: 011/4328489-7566-8387
Nr. fax 011/4328295
sez6.penale.tribunale.torino@giustizia.it

N. 11422/2014 RGNR
N. 4250/17 RG Trib



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA PENALE

Il Giudice,

letti gli atti del processo a carico di

ESPOSITO STEFANO nato a Moncalieri il 18/06/1969, residente a Torino in

difeso di fiducia dall'avv. Luca CASSIANI del foro di Torino

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 595 comma 3 c.p. perchè, nel corso dell'intervista radiofonica rilasciata telefonicamente alla trasmissione "La Zanzara" di Radio 24 e, quindi, comunicando con più persone, offendeva la reputazione di PEPINO Livio, con affermazioni che, facendo riferimento all'episodio intimidatorio subito dall'Esposito il giorno precedente, alla domanda dell'intervistatore
insomma, secondo te, si sanno i nomi e cognomi di quelli che ti hanno messo le bottiglie di molotov, tu li conosci?", rispondeva con affermazioni così consistenti: "[...] materialmente no, chi sono i mandanti però, guarda, è fin troppo facile .."ma guarda, basta leggere..., basta leggere continuamente tutti quelli che continuano a difendere questo modo di fare", "cioè ci sono... ci sono libri,è pieno di librerie e di libri contro la Torino-Lione che giustificano anche le azioni violente. C'è il libro di Livio Pepino, ex capo di Magistratura Democratica [...] che basta leggerlo! Cioè che è un libro... 'e ancora, a domanda dell'intervistatore a chi riferisse l'espressione "cattivi maestri", affermava: "mi riferisco a questa gente che.., mi riferisco a gente come Pepino che, invece di prendere le distanze, scrivono dei libri per attaccare Caselli [...] che fa ..., eh, che reprime questi fenomeni. ".

Fatto commesso in Torino in data 13 gennaio 2014

In relazione al quale è persona offesa:

PEPINO Livio, res. Torino, _____, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia dall'avv. Roberto La Macchia del foro di Torino, con studio legale in Torino,

dato atto che l'imputato ha espressamente richiesto con dichiarazione a sua firma depositata in cancelleria in data 27.9.17 che, dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse oggetto del capo d'imputazione ai sensi dell'art. 68 Cost., vengano adottati i provvedimenti

conseguenti o, in subordine, che, previa sospensione del processo in corso, venga disposta la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica per gli adempimenti di competenza; rilevato che:

la legge n. 140 del 20 giugno 2003 recante "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione" ha reintrodotto la cd. pregiudizialità parlamentare con riferimento anche a qualsiasi "attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento";

la Corte Costituzionale con sentenza n. 120 del 16 aprile 2004 ha escluso il contrasto con norme costituzionali osservando che si tratta di una disposizione legislativa che, nonostante la nuova e più ampia formulazione lessicale, può considerarsi di attuazione dell'art. 68 1^o comma poiché le attività elencate non fuoriescono dal campo materiale dello stesso articolo in forza della espressa previsione secondo la quale esse debbono, ove espletate al di fuori del Parlamento, essere comunque connesse con l'esercizio della funzione propria dei membri del Parlamento;


considerato che, sulla base degli atti, non risultando del tutto evidente né la sussistenza di una prevalente causa di proscioglimento nel merito né la ricorrenza integrale dei presupposti applicativi della causa di non punibilità con riferimento a tutte le diverse manifestazioni del pensiero oggetto di contestazione, a fronte della esplicita eccezione sollevata dalla parte ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 140/2003 deve ritenersi rilevante il vaglio pregiudiziale sulla insindacabilità da effettuarsi dalla Camera alla quale l'Esposito apparteneva al momento del fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 3 comma 4 legge n. 140/2003

Dispone la trasmissione senza ritardo di copia degli atti al Senato della Repubblica, con sospensione del processo ai sensi dell'art. 3 comma 5 fino alla deliberazione del Senato.

Torino, 13.12.17



Il giudice
dot. Modestino Villani